

LAVORO

di **ALDO FORTE**

Reddito di emergenza, ecco un'altra mensilità

Erogata ai nuclei familiari in possesso dei requisiti che presenteranno nuova domanda. Con circolare n. 102/2020, l'Inps spiega le novità.

Per il reddito d'emergenza, è importante sottolineare che si ha diritto alla mensilità in esame

indipendentemente dall'aver già richiesto ed eventualmente ottenuto il beneficio previsto dall'art. 82 D.L. 34/2020. La domanda dovrà essere presentata entro il **15.10.2020** (termine perentorio) all'Inps esclusivamente online, attraverso i seguenti canali:

• sito Internet dell'Istituto (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

• istituti di patronato di cui alla L. 30.03.2001, n. 152;

• centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, previa stipula di un'apposita convenzione con l'Inps.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Per la concessione della mensilità il beneficio verrà corrisposto ai nuclei con un **valore del reddito familiare** nel mese di **maggio 2020** inferiore alla soglia di cui all'art. 82, c. 5 D.L. 34/2020. Le dichiarazioni di responsabilità rese in domanda sul possesso dei requisiti e la mancanza di situazioni di incompatibilità, saranno oggetto di **verifica**; in caso di non veridicità si avrà la reiezione della domanda (se la verifica è successiva all'accoglimento dell'istanza, la revoca dal beneficio), ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni di legge.

Il richiedente il Rem deve essere **residente in Italia** al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando **400 Euro per il valore della scala di equivalenza** pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni.

In caso di accoglimento, la quota di Rem in esame è erogata per **una sola mensilità**, corrispondente al mese di presentazione della domanda; per esempio, se la domanda è presentata entro il 30.09.2020, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre; se la domanda è presentata successivamente al 30.09, ma entro il termine perentorio del 15.10.2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.

L'Inps comunica l'accoglimento o la reiezione della domanda mediante **SMS o e-mail**, utilizzando i dati di recapito indicati dal contribuente; in caso di respingimento, l'Inps rende tempestivamente disponibili le motivazioni. La prestazione viene erogata con bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato, secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Il beneficio economico straordinario del Rem e l'ulteriore quota del beneficio, in ragione della loro natura assistenziale, rientrano tra i sussidi corrisposti dallo Stato e sono, pertanto, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.